



DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Documento di Sintesi

relativo al

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale F

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati transnazionali, delitti di criminalità organizzata, reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

INDICE

1. I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE, I REATI TRANSNAZIONALI, I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO.....	3
1.1 Premessa	3
1.2 La tipologia dei reati	3
1.3 I reati astrattamente applicabili in Daikin Applied Europe.....	9
1.4 Attività sensibili	9
1.5 Gli impegni della Società in materia di prevenzione delle fattispecie analizzate	9
1.6 Principi e norme di comportamento per i Destinatari	10
1.7 Procedure specifiche	12
1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.....	12

1. I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE, I REATI TRANSNAZIONALI, I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO

1.1 Premessa

I reati di cui alla presente Parte Speciale sono richiamati, rispettivamente, agli articoli 25^{quater} del D. Lgs. 231/2001, 10 della L. 146/2006, 24^{ter} e 25^{octies}, del medesimo D. Lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 25^{quater} è stato introdotto nel *corpus* del Decreto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*) e, operando un rinvio recettizio, sanziona la commissione dei *"delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali"*.

L'art. 24^{ter} deve invece il suo inserimento nel testo del Decreto all'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94 (*"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*), mentre l'art. 25^{octies}, introdotto con l'art. 63, comma 3, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (*"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni"*), ha subito una modifica, nella rubrica e nel testo della disposizione, per effetto dell'art. 3, comma 5, lett. a) e b) della L. 15 dicembre 2014, n. 186 (*"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"*), la quale ha ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità da reato degli Enti, introducendovi la nuova figura delittuosa dell'autoriciclaggio.

La vera particolarità, tuttavia, delle fattispecie prese in considerazione dalla presente Parte Speciale, risiede nelle figure di reato transnazionale introdotte con L. 16 marzo 2006, n. 146 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*), unico caso, ad oggi, di reati presupposto previsti al di fuori del *corpus* del Decreto 231.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i seguenti reati.

1.2 La tipologia dei reati

1.2.1 I delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25^{quater}, D.Lgs. 231/2001).

L'art. 25^{quater}, a differenza di altre disposizioni di cui al Decreto 231, non contempla un elenco di reati presupposto, bensì opera, al comma 1, un generico rinvio ai delitti *"con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali"*. La portata del rinvio, pertanto può essere colta solo con riferimento alle singole disposizioni penali in materia.

a) Associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (art. 270^{bis}, c.p.)

La disposizione in esame punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (co. 1), ovvero chi partecipi (co. 2) ad associazioni siffatte. La finalità terroristica sussiste altresì quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato, un'istituzione o un organismo internazionale.

b) Assistenza agli associati (art. 270^{ter}, c.p.)

La norma in commento punisce la condotta di chi – al di là dei casi di favoreggiamento - dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a quanti partecipino alle associazioni di cui all'articolo precedente (co. 1), con pena aumentata laddove l'assistenza sia prestata

continuativamente (co. 2) e con esclusione della punibilità ove a beneficiare di tali condotte sia un prossimo congiunto dell'agente (co. 3).

c) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater, c.p.)

La disposizione in parola sanziona penalmente chi, al di fuori delle circostanze di cui all'art. 270bis c.p., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale (comma 1). È prevista altresì la punibilità, fuori dei casi di cui all'art. 270bis e salvo il caso di addestramento, del soggetto arruolato (comma 2).

d) Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270quater.1)

La norma in esame punisce chiunque – al di fuori dei casi di cui agli artt. 270bis e 270quater c.p. – organizzi, finanzia o propagandi viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270sexies c.p.

e) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinqies)

La disposizione in commento punisce allo stesso modo: **i)** chiunque - al di fuori dei casi di cui all'art. 270bis c.p. - addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco o altre armi, sostanze chimiche o batteriologiche, nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale; **ii)** la persona addestrata, nonché quella che, anche autonomamente, avendo acquisito le istruzioni per il compimento di atti terroristici, ponga in essere condotte con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270sexies c.p. (comma 1). La norma prevede altresì un aggravamento di pena nell'ipotesi in cui la condotta di addestramento o istruzione è condotta attraverso strumenti informatici o telematici (comma 2).

f) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270sexies)

La disposizione in esame costituisce una norma definitoria e, più precisamente, specifica cosa debba intendersi per "condotte con finalità di terrorismo", con ciò intendendosi le condotte che, per loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

g) Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo o secondo (art. 302 c.p.)

L'art. 302 c.p., collocato entro il capo V del Titolo I del Libro II del Codice Penale, richiama i delitti di cui ai Capi I e II del medesimo Titolo quali oggetto di istigazione punibile, differenziando la pena edittale a seconda che l'istigazione sia accolta, ovvero non lo sia, ovvero ancora sia accolta ma il reato non sia commesso, prevedendo altresì un aumento di pena nel caso in cui il reato sia commesso con mezzi informatici o telematici. I delitti sopra elencati sono invece collocati nel Capo II del medesimo Titolo I.

N.B.: l'art. 25quater, al comma 4, prevede l'insorgenza della responsabilità da reato dell'ente con riferimento alla commissione di ulteriori delitti, diversi da quelli di cui al comma 1, ma comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo (alla cui legge di ratifica, n. 7/2003, va il merito, come si anticipava al punto 1.1, di avere introdotto nel corpus del Decreto 231, proprio l'art. 25quater). In particolare, secondo l'art. 2 della predetta Convenzione, commette un reato chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non

siano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere: **i)** atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; **ii)** atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

1.2.2 I reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006)

L'art. 10 in parola individua ipotesi di responsabilità dell'ente derivanti dalla perpetrazione – sempre nel suo interesse o vantaggio - di determinati reati accomunati dalla commissione con modalità “transnazionali”. A proposito del c.d. “reato transnazionale”, ai sensi dell'art. 3, L. 146/2006 – al quale l'art. 10 opera un rinvio espresso - che riferisce tale nozione all'ipotesi di reati “*puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impiegato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*”.

I reati elencati nell'art. 10, suscettibili di generare la responsabilità dell'ente, ove commessi con le modalità testé illustrate, nell'interesse o vantaggio del medesimo (requisito quest'ultimo desumibile dall'integrale richiamo operato dall'art. 10, co. 10, alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001), sono quelli di seguito elencati.

a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato contemplato dalla disposizione in esame consiste nell'associazione, ad opera di tre o più persone, allo scopo di commettere più delitti. Sono punite tanto la condotta di partecipazione all'associazione, quanto la promozione della stessa (commi 1 e 2), con aumenti di pena previsti nell'ipotesi in cui gli associati scorrano in armi le campagne o le pubbliche vie (comma 4), ovvero nel caso di associazione che riunisca dieci o più associati (comma 5), ovvero ancora nel caso di associazione diretta a commettere i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi), o il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3bis, T.U. Immigrazione (comma 6), ovvero infine nel caso di associazione diretta a commettere taluno dei delitti *ex artt. 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinquies, 609bis* in danno di minore, *609quater, 609quinquies, 609octies* in danno di un minore, *609undecies* c.p. (comma 7).

b) Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.)

La disposizione in esame contempla una fattispecie associativa che riunisce in sé lo scopo perseguito dagli associati *ex art. 416 c.p.* e la connotazione “mafiosa”, la quale ultima è integrata dalla circostanza che coloro che fanno parte della consorteria criminale si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivi, allo scopo di commettere delitti, ovvero acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o ancora per realizzare profitti o vantaggi ingiusti, per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La circostanza che l'associazione sia armata – ovvero che i partecipanti abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive, ancorché occultate in un luogo di deposito, per conseguire le finalità dell'associazione – costituisce una circostanza aggravante (commi 6 e 7).

c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Fermo restando il limite numerico minimo già previsto per la fattispecie generale dall'art. 416 c.p., la disposizione speciale in commento sanziona le condotte associative finalizzate alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 291bis c.p. – il quale a sua volta punisce chi introduca, venda, trasporti, acquisti o detenga nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando

superiore a dieci kg convenzionali – con pena più severa per chi promuova, diriga, organizzi ovvero finanzia un’associazione siffatta.

d) Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

La norma in esame individua un’ulteriore fattispecie associativa speciale rispetto all’associazione per delinquere di cui all’art. 416bis c.p., ove l’elemento di specialità è dato dalla finalità di commissione di più delitti di cui all’art. 73 del medesimo D.P.R., inerenti sostanze stupefacenti o psicotrope, con pena più severa per chi promuova, diriga, organizzi ovvero finanzia un’associazione siffatta (comma 1).

e) Reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, comma 3, 3bis e 3ter e art. 5, D. Lgs. 286/1998)

L’art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“T.U. Immigrazione”) contempla diverse fattispecie penali inerenti l’immigrazione clandestina. Tra queste, sono foriere di responsabilità per l’ente, se commesse nell’interesse o vantaggio di esso:

- la condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U., promuova, diriga, organizzi, finanzia ovvero effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero tenga altre condotte finalizzate a procurarne l’illegale ingresso nel territorio, ovvero commetta i medesimi atti con il fine di procurarne illegalmente l’ingresso in uno Stato diverso, laddove: **a)** il fatto riguardi l’ingresso o la permanenza illegale sul territorio di cinque o più persone; **b)** la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la propria vita o incolumità al fine di procurarne l’ingresso ovvero la permanenza illegale; **c)** la persona trasportata sia stata esposta a trattamento inumano o degradante al fine di procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; **d)** il fatto sia stato commesso da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero ancora documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; **e)** gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive (comma 3);
- la commissione dei fatti di cui al comma 3 nella contemporanea ricorrenza di due o più delle ipotesi di cui alle lettere da **a** ad **e** (con conseguente aumento di pena; così il comma 3bis);
- la commissione dei fatti di cui ai commi 1 (condotte finalizzate, sia pure in assenza delle circostanze di cui al comma 3, a procurare l’ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato Italiano ovvero di altro Stato) o 3 del medesimo art. 12: **a)** al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione, ovvero allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero nei confronti di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; **b)** al fine di trarne profitto, anche indiretto (con conseguente aggravamento sanzionatorio; così il comma 3ter);
- il favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla di lui condizione di illegalità, ovvero nell’ambito delle attività punite a norma del medesimo art. 12, con pena aggravata se il fatto è commesso in concorso tra due o più persone (co. 5).

f) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)

La norma in esame sanziona chiunque, con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o diversa utilità, induca chi sia chiamato a rendere all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale – avendo facoltà di non rispondere – a non rendere tali dichiarazioni ovvero a mentire.

g) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La disposizione in commento sanziona chi, a seguito di un delitto punito con la reclusione e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuti taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da membri della Corte Penale Internazionale, ovvero a sottrarsi alle ricerche delle stesse (comma 1), con aumenti di pena laddove il delitto presupposto sia quello previsto all’art. 416bis c.p. (comma 2) e con pena esclusivamente pecuniaria ove il reato presupposto sia punito con la multa ovvero consista in una contravvenzione (comma 3). Il legislatore ha previsto espressamente la punibilità per il delitto in esame anche nell’ipotesi di non imputabilità ovvero di innocenza dell’autore rispetto al reato presupposto (comma

4). Trattasi di un reato di pericolo, il quale richiede, perché possa ritenersi consumato, che la condotta tenuta sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

1.2.3 I delitti di criminalità organizzata (art. 24ter)

a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato contemplato dalla disposizione in esame consiste nell'associazione, ad opera di tre o più persone, allo scopo di commettere più delitti. Sono punite tanto la condotta di partecipazione all'associazione, quanto la promozione della stessa (commi 1 e 2), con aumenti di pena previsti nell'ipotesi in cui gli associati scorrano in armi le campagne o le pubbliche vie (comma 4), ovvero nel caso di associazione che riunisca dieci o più associati (comma 5), ovvero ancora nel caso di associazione diretta a commettere i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi), o il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3bis, T.U. Immigrazione (comma 6), ovvero infine nel caso di associazione diretta a commettere taluno dei delitti *ex artt.* 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinquies, 609bis in danno di minore, 609quater, 609quinquies, 609octies in danno di un minore, 609undecies c.p. (comma 7).

b) Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.)

La disposizione in esame contempla una fattispecie associativa che riunisce in sé lo scopo perseguito dagli associati *ex art.* 416 c.p. e la connotazione "mafiosa", la quale ultima è integrata dalla circostanza che coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivi, allo scopo di commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti, per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La circostanza che l'associazione sia armata – ovvero che i partecipanti abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive, ancorché occultate in un luogo di deposito, per conseguire le finalità dell'associazione – costituisce una circostanza aggravante (commi 6 e 7).

N.B.: l'art. 24ter, D. Lgs. 231/01, considera quali reato presupposto anche qualsivoglia delitto, non espressamente menzionato nel contesto della norma, commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui al medesimo articolo.

c) Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416ter c.p.)

La norma in commento punisce le parti di un accordo avente ad oggetto da un lato, la promessa di procurare voti avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416bis, co. 3 c.p. e, dall'altro, l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o altra utilità.

d) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

La disposizione in parola punisce chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione (co. 1), con pena aggravata ove dal sequestro derivi la morte della persona offesa (come conseguenza non voluta, ai sensi del co. 2, ovvero voluta, ai sensi del co. 3). Un trattamento sanzionatorio attenuato è previsto nell'ipotesi del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi al fine di far riconquistare al soggetto la libertà, ovvero al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero ancora che aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la cattura dei concorrenti (co 4 e 5).

e) Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990)

La norma in esame individua un'ulteriore fattispecie associativa speciale rispetto all'associazione per delinquere di cui all'art. 416bis c.p., con l'elemento di specialità dato dalla finalità di commissione di più

delitti di cui all'art. 73 del medesimo D.P.R., inerenti sostanze stupefacenti o psicotrope, con pena più severa per chi promuova, diriga, organizzi ovvero finanzia un'associazione siffatta (comma 1).

f) Delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.

La disposizione in commento, richiamata dall'art. 24ter del Decreto, si riferisce ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi comuni da sparo, escluse quelle di cui all'art. 2, comma 3, L. 18 aprile 1975, n. 110.

1.2.4 I delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25octies)

a) Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma in esame punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva ovvero occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare (co. 1), con pena aumentata nel caso in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da rapina aggravata da una delle circostanze speciali previste dall'art. 628, comma 3, c.p., ovvero estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, comma 2, c.p. (il quale a propria volta richiama l'art. 628, co. 3) o, ancora furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 7bis, c.p. (commesso su componenti metalliche ovvero materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o privati in regime di concessione pubblica). L'eventualità che il fatto sia di particolare tenuità è considerata dalla legge quale circostanza attenuante (co. 2). La norma precisa, altresì, come la responsabilità per ricettazione possa insorgere anche laddove l'autore del delitto da cui provengono i beni o il denaro oggetto di ricettazione non sia imputabile o punibile, ed altresì quando manchi una condizione di procedibilità (co. 3).

b) Riciclaggio (art. 648bis c.p.)

La disposizione in esame sanziona chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo – fuori dai casi di concorso nello stesso - ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (comma 1), con pena aggravata laddove il fatto sia commesso nell'esercizio di una attività professionale (comma 2).

La circostanza che il delitto da cui provengono il denaro o le diverse utilità sia punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, fonda un più mite trattamento sanzionatorio (comma 3).

Anche in questo caso, la responsabilità penale può insorgere anche laddove l'autore del delitto da cui provengono i beni o il denaro oggetto di ricettazione non sia imputabile o punibile, ed altresì quando manchi una condizione di procedibilità (così il comma 4, che richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.).

c) Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (648ter c.p.)

La norma in commento sanziona chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dai casi di cui agli artt. 648 e 648bis c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto (comma 1), con aumento di pena in caso di fatto commesso nell'esercizio di un'attività professionale (comma 2).

L'eventualità che il fatto sia di particolare tenuità è considerata dalla legge quale circostanza attenuante (così il comma 3, che richiama il comma 2 dell'art. 648).

Anche in questo caso, la responsabilità penale può insorgere anche laddove l'autore del delitto da cui provengono i beni o il denaro oggetto di ricettazione non sia imputabile o punibile, ed altresì quando manchi una condizione di procedibilità (così il comma 4, che richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.).

d) Autoriciclaggio (648ter.1 c.p.)

La disposizione in commento punisce chi, avendo previamente commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità dallo stesso provenienti, in maniera tale da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (comma 1).

La circostanza che il delitto da cui provengono il denaro o le diverse utilità sia punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, fonda un più mite trattamento sanzionatorio (comma 2), salvo che il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta sanzionata provengano da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7, D.L. 152/1991, ossia avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416bis, c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nel qual caso si applica comunque la pena prevista per l'ipotesi del primo comma (comma 3).

L'eventualità che le cose, i beni o le diverse utilità siano destinate al godimento personale costituisce una causa di non punibilità (così il comma 4), ferma restando l'autonoma responsabilità per il delitto presupposto, dal quale le utilità godute provengono.

Anche relativamente al delitto in esame la circostanza che il fatto sia stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale costituisce una circostanza aggravante (comma 5).

Una diminuzione di pena, inoltre, è riconosciuta a chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (comma 6).

Anche in questo caso, la responsabilità penale può insorgere anche laddove l'autore del delitto da cui provengono i beni o il denaro oggetto di ricettazione non sia imputabile o punibile, ed altresì quando manchi una condizione di procedibilità (così il comma 7, che richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.).

1.3 I reati astrattamente applicabili in Daikin Applied Europe

OMISSIS

1.4 Attività sensibili

OMISSIS

1.5 Gli impegni della Società in materia di prevenzione delle fattispecie analizzate

Daikin Applied Europe si impegna a gestire le proprie attività secondo criteri di massima trasparenza e correttezza, nel rispetto della normativa applicabile e di ogni altra disposizione pertinente. A tal fine, gli impegni assunti dalla Società sono i seguenti:

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutta la struttura direttiva, dell'insieme dei dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'organizzazione verso una cultura di responsabilità e di attenzione alle tematiche della trasparenza e della legalità;
- garantire che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili, nonché di tutte le regole aziendali finalizzate a prevenire la possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, con la consapevolezza da parte del personale, coinvolto nei processi ritenuti sensibili, dei rischi potenziali di reato di cui al medesimo D.Lgs. 231/01;
- la realizzazione di idonei interventi formativi per il personale aziendale rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- la previsione di idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito ad ogni criticità capace di determinare il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Daikin Applied Europe, inoltre, assicura:

- l'esistenza di disposizioni e/o di procedure aziendali standardizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- la tracciabilità di ogni operazione afferente alle attività sensibili, con particolare riguardo a: *i)* la registrazione di ogni operazione, con riferimento alla data di compilazione, alla data di presa visione del documento e della firma riconoscibile del compilatore e supervisore; *ii)* la verificabilità *ex post*, eventualmente tramite adeguati supporti documentali, del processo decisionale, con riferimento altresì alla motivazione di ciascuna scelta operativa, a garanzia della massima trasparenza; *iii)* una disciplina dettagliata in ordine alla possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- un'adeguata segregazione di compiti, per quanto possibile, con separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla e con individuazione, per quanto possibile, di un Responsabile per ciascuna attività sensibile;
- lo svolgimento periodico, da parte del Responsabile di ciascuna attività sensibile, di attività di monitoraggio, nonché, ove richiesto, di stesura della relativa reportistica e di trasmissione della stessa all'Organismo di Vigilanza;
- un sistema formalizzato di procure e deleghe, ove necessario, rispettoso dei seguenti requisiti: *i)* coerenza delle qualifiche e delle competenze professionali del delegato con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, con previsione, ove richiesto, dell'indicazione delle soglie di approvazione delle relative spese; *ii)* accettazione espressa da parte del delegato e conseguente assunzione dei relativi obblighi; *iii)* chiara definizione delle stesse e dei rispettivi contenuti ed ambiti operativi; *iv)* conoscibilità all'interno della Società e pubblicità verso gli interlocutori esterni; *v)* definizione dei ruoli aziendali con poteri di spesa, con specificazione dei limiti e della natura delle spese medesime;
- un sistema di archiviazione della documentazione afferente alle aree sensibili, che garantisca l'impossibilità di modifica (se non con apposita evidenza) dei dati ivi conservati, nonché la possibilità di accesso ai documenti già archiviati solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, a loro delegati al Collegio Sindacale o ad altro organo di controllo interno e all'Organismo di Vigilanza;
- l'adozione di sistemi informatici che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione o di un suo segmento al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano, nonché l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- l'adozione di una politica sulla sicurezza informatica previamente redatta, formalmente approvata, aggiornata periodicamente e comunicata a tutto il personale aziendale.

OMISSIS

1.6 Principi e norme di comportamento per i Destinatari

I Destinatari, individuati alla stregua di quanto specificato nella Parte Generale (punto 3.5) devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01, siano potenzialmente in grado di configurarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto, tracciabile e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- eseguire le operazioni di acquisto o di vendita previa autorizzazione degli amministratori o dei soggetti appositamente delegati secondo quanto previsto dalle procedure interne e nei limiti dei poteri di firma e di spesa definiti;
- eseguire gli acquisti e le vendite di beni e/o servizi sulla base, per quanto possibile, di prezzi coerenti con listini predeterminati e/o con le eventuali operazioni commerciali/promozionali in corso o comunque secondo condizioni di mercato. A tali listini potranno essere applicate, anche al

di fuori di tali generali operazioni commerciali/promozionali, certe percentuali di sconto o particolari termini e condizioni di pagamento non corrispondenti a quelli normali o di mercato in presenza di specifiche esigenze, su cui l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni opportuno chiarimento;

- eseguire i pagamenti preferibilmente a mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile o comunque con modalità che assicurino la tracciabilità delle operazioni (salvo per acquisti di modico valore);
- eseguire gli incassi per quanto possibile in modo da conservarne apposito riscontro documentale;
- verificare preliminarmente l'attendibilità commerciale e professionale, l'onorabilità e la correttezza, in relazione all'oggetto del rapporto con la Società, dei fornitori, dei clienti, dei consulenti e dei partner commerciali/finanziari, al fine di accertare eventuali anomalie, criticità o irregolarità dei medesimi o dell'attività dagli stessi svolta;
- tenere, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali e dalla normativa applicabile, la Scheda Anagrafica per i fornitori di beni e servizi e i clienti, con la finalità di evidenziare le informazioni amministrative, commerciali ed operative più significative attraverso le quali è possibile effettuare una corretta classificazione dei soggetti che sono o si propongono come controparti della Società;
- verificare la regolarità dei flussi finanziari, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni ed operazioni commerciali o finanziarie effettuate dalla Società. È fatto in ogni caso divieto di effettuare pagamenti o versamenti o depositi su conti correnti diversi da quelli contrattualmente indicati e riferiti alle controparti negoziali;
- applicare in tutti i rapporti, di natura commerciale o finanziaria, con società ed altri enti appartenenti al gruppo o con parti correlate condizioni di mercato. Tali rapporti devono, per quanto possibile, essere sempre contrattualizzati per iscritto con evidenza delle relative motivazioni e previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato e/o delle funzioni aziendali competenti che provvedono altresì alla certificazione e verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni reciproche, della congruità dei relativi corrispettivi e della regolarità dei relativi pagamenti e flussi finanziari. Ogni operazione e/o pagamento connesso deve essere sempre tracciato, documentato e sottoposto al controllo ed alla verifica del responsabile dell'area Administration, Finance & IT;
- fare in modo che tutte le attività aventi ad oggetto operazioni straordinarie, investimenti o finanziamenti, anche infragruppo, e in genere la movimentazione di capitali e/o la gestione dei conti correnti aziendali, anche all'estero, abbiano sempre evidenza documentale scritta e siano sempre motivate e tracciate, nonché autorizzate, previa verifica della corretta e lecita provenienza dei beni e dei capitali utilizzati o movimentati ai fini delle operazioni poste in essere, e controllate dall'Amministratore Delegato e/o dalle funzioni aziendali competenti;
- fare in modo che il responsabile dell'area fiscale, anche per il tramite di altre funzioni aziendali e di consulenti esterni, proceda, una volta verificati e confermati i dati contabili anche a seguito dei controlli posti in essere dalle funzioni interne a ciò preposte e prima di effettuare gli adempimenti fiscali per conto della Società (dichiarativi, etc.), al calcolo delle imposte dovute dalla medesima Società, apportando ai dati contabili di bilancio le necessarie variazioni in aumento ed in diminuzione e determinando quindi il valore delle imposte di esercizio da accantonare; fare in modo che la società di revisione legale dei conti proceda quindi a sua volta al controllo ed alla verifica della correttezza e completezza della stima delle imposte di esercizio da accantonare in bilancio come sopra determinata;
- gestire i rapporti con le controparti secondo principi di trasparenza, correttezza e veridicità, comunicando alle Funzioni competenti qualsivoglia criticità emersa;
- conferire incarichi a collaboratori esterni e consulenti, per singole attività e singole mansioni, formalizzando e documentando, per quanto possibile e soprattutto per i contratti più significativi, le motivazioni della scelta del collaboratore e/o del consulente (anche in considerazione del tipo di

attività affidata ed il luogo ove la medesima deve essere svolta) e le considerazioni sul prezzo applicato e sulla sua coerenza e congruità;

- controllare lo svolgimento dell'attività posta in essere, per conto della Società, da collaboratori esterni e consulenti, nonché sulle attività di gestione e conservazione della relativa documentazione.

A tutti i Destinatari del presente Modello, sono altresì rivolti i seguenti divieti, quali principi generali di comportamento:

- divieto, per quanto possibile, di riservare e riconoscere in capo ad un solo soggetto, in via esclusiva, la gestione/esecuzione delle attività amministrative/commerciali/finanziarie (acquisti, vendite, transazioni, finanziamenti) in nome o per conto della Società, nonché la predisposizione, conservazione e controllo della relativa documentazione (in particolare, della documentazione identificativa delle controparti contrattuali e dei relativi contratti);
- divieto di intrattenere rapporti con soggetti operanti in ambiti a rischio strumentale o diretto rispetto alla commissione dei reati in esame, se non da parte di quanti siano a ciò deputati secondo organigramma e/o funzionigramma di Daikin e secondo il sistema di deleghe e procure adottato dalla medesima;
- divieto di intrattenere rapporti con soggetti condannati per delitti di cui al D.lgs. 231/2001, salvo diverse esigenze che dovranno essere idoneamente giustificate e condivise con i vertici aziendali e con l'Organismo di Vigilanza;
- divieto di aprire conti correnti cifrati o anonimi;
- divieto di disporre a, e/o accettare pagamenti da, soggetti intestatari di conti correnti registrati in paesi appartenenti alle cosiddette "Black List" a meno che non si tratti del Paese ove questi hanno residenza o in quello ove è stata effettuata la prestazione, nonché versare o depositare capitali su fondi esteri non trasparenti o non intestati alla Società ed in genere divieto di effettuare operazioni straordinarie o infragruppo che possano determinare occultamento o ostacolo alla ricostruzione dell'operazione medesima o di operazioni sottostanti;
- divieto di erogazione di compensi o benefits a consulenti, collaboratori, partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate.

1.7 Procedure specifiche

OMISSIS

1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione, nonché i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'O.d.V. a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

OMISSIS